



## Retifici da pesca

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

117 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE PREVIMODA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
26/04/2001 <sup>1</sup>	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	ad oggi	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\*Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

PREVIMODA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti.

## Destinatari

PREVIMODA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori con qualifica di operaio, intermedio, impiegato e quadro che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie contrattuali: tempo indeterminato; part – time tempo indeterminato; tempo determinato pari o superiore ad 1 anno; formazione e lavoro; apprendistato. Il Fondo PREVIMODA prevede che possano aderire anche i lavoratori a domicilio.

## Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La contribuzione mensile, compresa la quota di TFR, verrà calcolata sull'elemento retributivo nazionale (Ern = paga base + contingenza + elemento distinto della retribuzione) afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicithe (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di PREVIMODA prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, assenze ed altre interruzioni), permane l'associazione al Fondo. Sia in caso di sospensione che di contrazione dell'orario di lavoro, la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore socio è riproporzionata all'eventuale trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge.
- Per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore. Nel caso in cui l'imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - sia inferiore all'importo della contribuzione mensile a carico del lavoratore stesso, non si procede ad alcuna contribuzione a PREVIMODA. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di devoluzione al Fondo delle eventuali quote TFR maturate in capo ai lavoratori.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO AI RETIFICI MECCANICI DA PESCA**

Indice:

17/03/2014 CCNL Verbale di accordo  
15/06/2004 CCNL Accordo di rinnovo  
04/07/2000 CCNL Accordo di rinnovo  
14/07/1998 CCNL Accordo economico 2° biennio  
29/01/1996 CCNL Testo definitivo

## **17/03/2014**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 17/3/2014, tra FEDERPESCA e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, si è stipulato il presente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Retifici scaduto il 31/12/2012.

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/1/2013 e scadrà il 31/12/2015.

### **Nuovo Art. \_\_\_\_ Previdenza complementare**

Le parti stipulanti il CCNL 17/3/2014 hanno convenuto per quanto riguarda la previdenza integrativa quanto segue:

1. Federpesca si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa, per finanziare l'assicurazione per premorienza e invalidità permanente, calcolato sulla retribuzione base contrattuale, se anche le altre categorie aderenti a Previmoda dichiarano analoga disponibilità.
2. Si conviene sull'opportunità di effettuare 8 ore di formazione per i lavoratori individuati dalle OOSLL come riferimenti del Fondo a livello azienda, utilizzando prioritariamente 1 progetto formativo finanziati da Fondimpresa ed eventualmente le ore residue delle formazione professionale.
3. Per i lavoratori neo assunti verrà inserito nell'Art. \_\_\_\_ Consegnare il materiale informativo fornito dal Fondo e la proposta di iscrizione.
4. Nella fase di stesura del CCNL 17/3/2014 verrà inserita una parte specifica riguardante l'informazione su Previmoda, da definire tra le parti stipulanti e Previmoda stessa.
5. Nel corso della vigenza del CCNL 17/3/2014 verrà indirizzata una comunicazione ai lavoratori non iscritti a Previmoda, con modalità definite tra le parti stipulanti il CCNL illustrante l'attività del fondo, l'invito ad aderire, con il modello di adesione.
6. Le parti riconfermano la destinazione di un'ora di assemblea retribuita, nell'ambito delle ore destinate alle assemblee per informare i lavoratori dell'andamento di Previmoda.

## **06/05/2008**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 6/5/2008, tra FEDERPESCA - Federazione Nazionale delle Imprese Pesca Settori delle attività industriali della filiera ittica, degli operatori subacquei e dei retifici FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL è stato stipulato il presente verbale di rinnovo del CCNL 15/6/2004.

Il presente accordo decorre dall'1/1/2008 e avrà scadenza il 31/12/2009 per la parte economica e il 31/12/2011 per la parte normativa

### **Previdenza complementare**

A decorrere dall'1/1/2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo, già previsto in forma minimale nella misura del 1%, è elevato all'1,50%.

**15/06/2004**

**Previdenza complementare**

Le parti si danno reciprocamente atto di essere disponibili a modificare l'atto istitutivo del fondo di previdenza complementare PREVIMODA per consentire l'adesione al fondo anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi.

Analoga disponibilità dovrà essere verificata anche presso le altre parti istitutrici di Previmoda.

**04/07/2000**

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Tutte le contribuzioni al Fondo avranno decorrenza dal momento in cui PREVIMODA otterrà l'autorizzazione ad operare dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Eventuali decorrenze precedenti a quanto stabilito dal paragrafo precedente e allineate con quelle definite da CCNL di altri settori facenti comunque riferimento a PREVIMODA, potranno essere definite dalle parti firmatarie solo ed unicamente dopo parere della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e secondo le modalità deliberate dal Consiglio d'amministrazione definitivo.

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE - NORME PER CALCOLARE LA CONTRIBUZIONE**

In relazione al punto "Previdenza Complementare" dell'Accordo di rinnovo del 1997 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile- abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sulla retribuzione afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle 13 rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 sarà effettuata sull'intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione fino al 28.4.93, sarà calcolata in misura pari al 2% della retribuzione annua (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82.

**14/07/1998**

**Previdenza complementare volontaria.**

Le parti manifestano l'intenzione di partecipare a un Fondo pensione nazionale.

Un'apposita commissione paritetica approfondirà la materia, verificando le diverse possibilità di partecipare o ad altro Fondo promosso dalle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti e dalle Associazioni imprenditoriali del "sistema moda", ovvero a un Fondo nazionale del settore marittimo con presenza delle Organizzazioni sindacali di categoria aderenti a CGIL, CISL, UIL.

La commissione concluderà i propri lavori entro il 30.6.99.

Le parti convengono sul versamento di un contributo di avviamento di £. 5.000 per ogni lavoratore da effettuarsi entro la predetta data. Resta inteso il versamento di una quota di iscrizione di £. 5.000 per ogni lavoratore, che aderirà al Fondo, da versare al momento dell'iscrizione.

Qualora si decida l'adesione al Fondo pensione del "sistema moda", si individuano le seguenti modalità di partecipazione:

- quota TFR da versare al Fondo : 27% del TFR maturando annuo calcolato su minimo contrattuale, ex contingenza, EDR;
- contributo paritetico, a carico di azienda e lavoratore dell'1% di minimo contrattuale, ex contingenza, EDR;
- decorrenza contribuzione complessiva (TFR + contributo) non prima del 31.12.99, ricorrendo la condizione di

50.000 lavoratori aderenti;

- potenziali soci del Fondo: lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato, nonché lavoratori con contratto di formazione-lavoro, apprendistato e contratti a termine superiori a 1 anno.

Resta inteso che eventuali interventi legislativi non dovranno comportare cumulo di oneri con quelli sopra indicati. La valutazione dell'onere a titolo di previdenza complementare di cui al presente accordo verrà effettuata in occasione del prossimo rinnovo del CCNL.

**29/01/1996**

#### **PROTOCOLLO N. 5 - PREVIDENZA INTEGRATIVA VOLONTARIA**

Federpesca e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-U1L, preso atto delle modificazioni apportate al decreto legislativo n. 124/1993 dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, convengono sull'opportunità di prevedere l'istituzione di un sistema di previdenza integrativa settoriale su base volontaria.

A tal fine decidono di affidare ad un gruppo paritetico di studio l'approfondimento della problematica, tenendo conto dei tempi tecnici necessari in relazione ai previsti provvedimenti governativi di attuazione.

Il gruppo, che sarà composto di tre componenti per parte e che deciderà all'unanimità, avrà in particolare il compito di esaminare le disposizioni legislative e regolamentari e di valutare l'adozione della strumentazione più appropriata, riferendo dell'esito dei propri lavori alle organizzazioni firmatarie del presente contratto, alle quali competono le decisioni negoziali relative alla materia di cui si tratta.

L'attuazione di una forma di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'accordo del 23 luglio 1993 e concorrere a promuovere scelte di politica economica che, valorizzando il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.

Le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi:

- volontarietà di adesione;
  - adozione del sistema di contribuzione definita;
  - utilizzo del TFR maturando sulla base dei criteri adottati dalla legge;
  - pariteticità nella composizione degli organi di amministrazione e controllo del fondo.
-